

## COMMISSIONI RIUNITE

### VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

#### S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE .....	24
SEDE REFERENTE:	
D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278-A Governo ( <i>Esame e conclusione</i> ) .....	24
ALLEGATO ( <i>Proposte emendative approvate</i> ) .....	26
ERRATA CORRIGE .....	25

#### COMITATO DEI NOVE

*Mercoledì 27 ottobre 2021.*

Il Comitato dei nove si è svolto dalle 14.30 alle 14.40.

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 27 ottobre 2021. — Presidenza della presidente della IX Commissione Raffaella PAITA. — Interviene il sottosegretario di Stato alle infrastrutture e alla mobilità sostenibili, Giancarlo Cancellieri.*

**La seduta comincia alle 15.05.**

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici**

**e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali.**

**C. 3278-A Governo.**

*(Esame e conclusione).*

Le Commissioni iniziano l’esame del provvedimento.

Raffaella PAITA, *presidente e relatrice*, ricorda che le Commissioni hanno concluso l’esame del provvedimento nella giornata di lunedì alle ore 23. La Commissione Bilancio si è espressa sul testo risultante dall’esame in sede referente, formulando nel parere alcune condizioni.

La presidenza, previa riunione del Comitato dei nove, ha quindi promosso una deliberazione dell’Assemblea volta a rinviare il testo nelle Commissioni. Evidenzia preliminarmente che si tratta di un rinvio limitato nell’oggetto. Infatti, le Commissioni in questa sede sono chiamate esclusivamente all’esame delle predette condizioni della Commissione Bilancio ai fini del loro recepimento.

Avverte che le relatrici hanno quindi presentato gli emendamenti 1.296, 2.101, 2.102, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 6.10 e 16.38, che sono in distribuzione, di cui raccomanda l'approvazione (*vedi allegato*).

Ricorda che le Commissioni dovranno concludere l'esame del provvedimento in tempi compatibili con l'impegno assunto di tornare in Aula entro le ore 16.15 e in tale arco temporale vanno considerati i tempi tecnici per la predisposizione del nuovo testo.

Il Sottosegretario Giancarlo CANCELLERI esprime parere favorevole sugli emendamenti delle relatrici.

Le Commissioni approvano, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.296, 2.101,

2.102, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 6.10 e 16.38 delle relatrici (*vedi allegato*).

Deliberano quindi di conferire il mandato alle relatrici a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento. Deliberano, infine, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

**La seduta termina alle 15.15.**

#### *ERRATA CORRIGE*

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 682 del 25 ottobre 2021, a pagina 42, prima colonna, al numero 75-*noviesdecies*, ventiquattresima riga, le parole da «Alla violazione consegue la sanzione» fino a «potenza nominale continua superiore a 1 Kw» sono soppresse.

## ALLEGATO

**D.L. n. 121/2021: Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. C. 3278-A Governo.**

**PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE**

## ART. 1.

*All'articolo 1, comma 5-bis, premettere le seguenti parole: Dal 1° gennaio.*

**1.296.** Le Relatrici.

## ART. 2.

*All'articolo 2, comma 2-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**2.101.** Le Relatrici.

*All'articolo 2, comma 2-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**2.102.** Le Relatrici.

## ART. 4.

*All'articolo 4, comma 1-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**4.101.** Le Relatrici.

*All'articolo 4, comma 3-quinquies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**4.102.** Le Relatrici.

*All'articolo 4, comma 4-quater, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 19-ter, comma 23 con le seguenti: di cui all'articolo 19-ter, comma 16.*

**4.103.** Le Relatrici.

*All'articolo 4, comma 6-bis, lettera a), sostituire le parole: dal 2021 al 2030 con le seguenti: 2021 e 2022.*

*Conseguentemente, al medesimo articolo 4, sostituire il comma 6-ter con il seguente: 6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante riduzione, per 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

**4.104.** Le Relatrici.

## ART. 6.

*All'articolo 6, sopprimere i commi 9-bis e 9-ter.*

**6.10.** Le Relatrici.

## ART. 16.

*All'articolo 16, sostituire il comma 3-sexies con il seguente: 3-sexies.* Nelle more del recupero della piena funzionalità tecnica della Funivia Savona-San Giuseppe di Cairo per garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali, ai lavoratori di cui all'articolo 94-bis, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, può essere concessa dall'INPS, dal 16 novembre 2021 al 31 agosto 2022, un'ulteriore indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale, comprensiva della relativa contribuzione figurativa, in continuità con l'indennità di cui al medesimo articolo 94-bis, comma 1. Entro il limite di durata massima di cui al primo

periodo, l'indennità di cui al presente comma continua ad essere erogata anche in caso di sopravvenuta risoluzione del rapporto di lavoro dovuta alla cessazione dell'attuale concessione. La misura di cui al presente comma è incompatibile con i trattamenti di integrazione salariale, compresi quelli a carico dei fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e con l'indennità NASpI di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, ed è riconosciuta nel limite massimo di spesa di 187.500 euro per l'anno 2021 e di 1 milione di euro per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal terzo periodo del presente comma, pari a 187.500 euro per l'anno 2021 e a 1 milione di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili destinate alle sovvenzioni per l'esercizio di ferrovie, tramvie extraurbane, funivie ed ascensori in servizio pubblico ed autolinee non di competenza delle regioni.

**16.38.** Le Relatrici.